

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. IV-quater
n. 22

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE ZICCONI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ROBERTO CASTELLI

**procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma (citazione a comparire
all'udienza del 22 luglio 2004)**

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 2004

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Roberto Castelli, con lettera in data 6 maggio 2004, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento civile, pendente presso il Tribunale di Roma, a seguito dell'atto di citazione per risarcimento dei danni presentato il 13 aprile 2004 da parte dell'onorevole Oliviero Diliberto.

L'attore elenca alcune affermazioni rese da Castelli il 18 marzo 2004, nella trasmissione televisiva Rai «Telecamere» (la registrazione in questione veniva mandata in onda su Rai Tre, come da programma, il 21 marzo successivo alle ore 12, e replicata in pari data alle ore 24). Il tema della trasmissione verteva sulla lotta al terrorismo e sulla riforma del vigente ordinamento giudiziario e vi partecipavano, oltre a Diliberto e Castelli, anche il Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Gaetano Pecorella, ed il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Edmondo Bruti Liberati.

Venuta in rilievo la manifestazione dei «giovani padani», alla quale aveva attivamente partecipato il giorno prima il ministro Castelli, quest'ultimo apostrofò Diliberto dicendo: «piuttosto che mandare in giro a sprangare come fai tu preferisco saltare».

A Diliberto che preannunciava la sua intenzione di adire le vie legali per questa frase, il Ministro rispose che la frase appena detta doveva intendersi riferita a comportamenti posti in essere da Diliberto soltanto «dal punto di vista politico», qualificandolo come «mandante politico» di chi ha usato la spranga. Peraltro, il Ministro aggiunse che aveva «visto molte manifestazioni a cui ha partecipato anche il ministro Diliberto in cui ci sono stati degli episodi di violenza

con vetrine rotte e quant'altro»; più avanti nel contraddittorio, il Ministro ripeté di non essere «mai andato a manifestazioni dove accadevano episodi di grande violenza come tu sei sempre andato».

Per differenziare il suo operato di governo da quello del suo predecessore, Castelli osservò anche di non essere «mai andato a ricevere con tutti gli onori terroriste che voi avete fatto scarcerare dagli Stati Uniti come invece tu hai fatto». Tale addebito, evidentemente riferito alla gestione della vicenda Baraldini, fu successivamente ribadito dichiarando che l'aveva fatta «liberare con l'inganno».

Infine, ritornando alla pretesa contiguità politica di Diliberto con la sinistra extraparlamentare violenta, Castelli concluse: «fascisti borghesi ancora pochi mesi; te lo ricordi? Poi hanno sparato ed i tuoi amici sono in Francia (...) Sì, sono in Francia (...) amici politici ovviamente».

Quando la conduttrice della trasmissione Telecamere, Anna La Rosa, chiese se volesse scusarsi con Diliberto ovvero rettificare le sue precedenti dichiarazioni, il ministro Castelli ribadì invece: «non chiedo scusa; chiedo scusa ad uno che porta i terroristi in Italia e li libera come ha fatto lui? Ma scherziamo!».

L'atto di citazione del deputato Diliberto richiede un risarcimento di 5 milioni di euro per tali affermazioni, giudicate di «sempre crescente idoneità lesiva» in quanto tali da ledere la reputazione, personale e politica, del convenuto. La citazione sarà esaminata nell'udienza del 22 luglio 2004 del Tribunale civile di Roma.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 11 maggio 2004 e l'ha annunciata in Assemblea in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 25 maggio 2004, ascoltando il senatore Castelli, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, e nella seduta 15 giugno 2004.

Nel corso dell'audizione il senatore Castelli ha ribadito la natura di mero giudizio politico delle affermazioni rivolte a Diliberto, dichiarando che esse sono riconducibili ad una proiezione verso l'esterno dell'attività più strettamente parlamentare. A domanda, ha dichiarato che negli atti parlamentari diverse sono state le prese di posizione del suo Gruppo che hanno contestato all'allora ministro Diliberto la scelta seguita nel caso Baraldini.

* * *

Il senatore Castelli nella citazione viene sostanzialmente fatto oggetto di due tipi di addebiti:

- da un lato fatti «ancorché in nessun modo provati (e neppure chiaramente determinati)» di inaudita e gratuita gravità, «in modo tale da ingenerare nei presenti alla registrazione e, comunque nel telespettatore, l'idea di una contiguità, certamente *contra legem*, dell'odierno attore con frange estreme di violenza palesatesi nel corso di manifestazioni, svoltesi, per vari motivi, nel corso degli ultimi anni»;

- dall'altro lato «il compimento (...) nell'espletamento della funzione in quel tempo ricoperta di Ministro della Repubblica, di veri e propri inganni, al fine di consentire proprio la scarcerazione di terroristi».

Giova ricordare che la contrapposizione della propria figura e della propria condotta politico-amministrativa di Ministro della giustizia con quella dei suoi predecessori della scorsa legislatura è la cifra della pubblica presentazione che il senatore Castelli fa del

suo operato quale Ministro della giustizia, sin dall'assunzione della carica. Dinanzi al Comitato paritetico delle Commissioni Riunite I Camera e 1^a Senato, nella seduta del 6 settembre 2001 (avente ad oggetto l'indagine conoscitiva sui disordini avvenuti a Genova nel luglio 2001), il ministro Castelli sostenne che: «appena insediato ho trovato un Ministero in cui era stata fatta terra bruciata; qualcuno, con una felice battuta, mi ha detto che probabilmente oltre ad esserci la terra bruciata erano stati avvelenati anche i pozzi».

Il Gruppo politico-parlamentare cui appartiene il senatore Castelli, poi, ripetutamente appuntò la sua attenzione sulle vicende connesse alla gestione del «caso Baraldini» da parte del secondo Governo della scorsa legislatura, in cui il deputato Diliberto rivestiva la carica di Guardasigilli. Nella 675^a seduta pubblica del Senato (22 settembre 1999) l'allora capogruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, senatore Gasperini, contestò a Diliberto che fosse «consono il comportamento di un Ministro della giustizia, che, come ella ha detto, rappresenta il Governo e l'intero Stato italiano, che accompagna la madre della Baraldini a ricevere la figlia che scende come una diva dall'aereo e che poi concede delle interviste alla radio-televisione italiana come se si trattasse del ritorno di un premio Nobel dall'estero». Alle critiche si aggiunse il segretario d'Aula per il medesimo Gruppo, senatore Tabladini; in fisionomia di resocontazione, risulta che l'intervento di Gasperini fu accolto in senso adesivo dal suo Gruppo, che successivamente accolse in senso critico la dichiarazione di soddisfazione per la risposta del Ministro pronunciata dal senatore Cortelloni.

Anche il contesto della polemica in questione assume rilevanza ai fini dell'esame della Giunta. Il ministro Castelli rappresenta infatti uno dei personaggi di primo piano della Lega Nord e da almeno sei mesi tra questo partito e quello di cui il deputato Diliberto è segretario nazionale si va svilup-

pando una contrapposizione politica piuttosto accesa, della quale – per lo stesso tenore delle polemiche e per la sede pre-elettorale in cui si svolgono – è bene che sia arbitra l'opinione pubblica assai più che la sede giurisdizionale.

Il 9 novembre 2003 il ministro Maroni menzionò l'onorevole Diliberto tra coloro che avrebbero cancellato la riforma del mercato del lavoro proposta da Marco Biagi se avessero vinto le elezioni. Il 17 marzo 2004 (proprio il giorno prima della trasmissione televisiva condotta dalla signora La Rosa) il deputato Federico Bricolo, vice presidente del Gruppo Lega Nord alla Camera, diramò una pubblica dichiarazione (agenzia ADN-Kronos) che – proprio nel difendere il ministro Castelli per la sua partecipazione alla manifestazione dei «giovani padani» – accusava l'ex ministro Diliberto di aver ricevuto «con tutti gli onori la terrorista Baraldini estradata dagli Stati Uniti in un carcere del nostro Paese (...) per non citare poi le accoglienze fatte dal centro-sinistra al turco Ocalan o (...) le sfilate dei loro Ministri insieme con i violenti pseudo-pacifisti dei centri sociali».

Peraltro, lo scontro pubblico verificatosi il 23 marzo alla trasmissione «Telecamere» non ha impedito al ministro Castelli ed al deputato Diliberto di ritrovarsi insieme ad una successiva trasmissione televisiva, il programma «Ballarò» dedicato al terrorismo internazionale, senza che si avessero incidenti comparabili a quelli avvenuti il 18 marzo. Infine, in una terza trasmissione televisiva (il 10 aprile 2004 sul canale «Planet» di Sky) il solo deputato Diliberto ha ricordato l'incidente dichiarando di esser pronto a far «pignorare la casa del Guardasigilli» grazie all'azione risarcitoria nei confronti del ministro Castelli, poi effettivamente depositata al Tribunale civile di Roma il 13 aprile.

Successivamente, in pubblici comizi a Napoli il 2 aprile ed a Vibo Valentia il 4 aprile il deputato Diliberto affermava che «Castelli conosce il diritto come io la chimica, cioè

zero» e che «la mia opinione personale è che (...) il Ministro della giustizia si sta comportando in modo indecente come suo solito».

Non risultano intraprese iniziative legali da parte del senatore Castelli, né si sa se intende addurre tali episodi successivi per un'azione riconvenzionale: la posizione di Castelli, espressa nella lettera al Presidente del Senato del 6 maggio 2004, è che i fatti contestatigli rappresentano «espressione dell'attività politica di un parlamentare» e pertanto ricadono nell'ambito dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione.

* * *

La particolare posizione del Ministro, che nel nostro ordinamento costituzionale può anche essere parlamentare ma che non può ovviamente spiegare la sua attività negli atti tipici che questa funzione contempla (presentazione di atti di sindacato ispettivo, di disegni di legge di iniziativa individuale che non impegnino la responsabilità del Governo di cui è parte, ecc.), produce una sperequazione rispetto alla copertura costituzionale di cui gode il mero parlamentare, visto che la giurisprudenza costituzionale riconnette il nesso funzionale alla preesistenza di atti parlamentari tipici in corrispondenza contenutistica sostanziale con l'espressione delle opinioni.

L'unica analogia che si rinviene nella giurisprudenza della Giunta, in proposito, è quella con la condizione del parlamentare che a Camere sciolte eserciti attività di cronaca o di critica politica su fatti successivi allo scioglimento, senza perciò avere la possibilità di produrre atti di sindacato ispettivo preesistenti. Infatti, nella XIII legislatura il Doc. IV-quater n. 34 (sen. Renato Meduri) affermò che «lo scopo di un qualsiasi atto ispettivo è la risposta allo stesso da parte dell'organo governativo cui è rivolto che, nella specie, ossia allorquando le Camere

sono sciolte e già indette le nuove elezioni – come nel caso – renderebbe assolutamente vano il ricorso a quell’atto di controllo parlamentare. In tal caso quale altra alternativa assisterebbe il parlamentare – che, come è noto, rimane in carica fino all’insediamento delle nuove Camere – che, in tale qualità, e non già in quell’altra di semplice «candidato» ha, più che il diritto, il dovere di denunciare alla pubblica opinione, *rectius*, agli elettori, i rischi di votare un candidato nei cui confronti erano già stati raccolti gravi riscontri investigativi di collusioni mafiose corroborate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia già vagliate positivamente dagli organi giurisdizionali, se non quello del pubblico comizio e delle dichiarazioni in campagna elettorale?».

La medesima domanda, *mutatis mutandis*, varrebbe per il rappresentante del Governo che fosse parlamentare, per il quale la copertura dell’articolo 68 primo comma della Costituzione non si potrebbe esercitare nonostante che la prima qualifica non escluda affatto le guarentigie della seconda.

Poiché in quel caso (2 febbraio 1999) la Giunta deliberò di proporre all’Assemblea di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Meduri, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione (e l’Assemblea del Senato, il 17 febbraio 1999, approvò le conclusioni della Giunta), non pare possibile discostarsi da quel precedente nel caso di specie, che comunque rappresenta un’estrinsecazione del diritto di critica motivato politicamente.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che le affermazioni rese dal senatore Castelli costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

ZICCONI, *relatore*

